

ALLEGATO 2)

n. 2 marche da bollo

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELLA

PALESTRA _____ CON

ATTREZZATURE SPORTIVE E LOCALI ANNESSI PER GLI ANNI SPORTIVI

2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022.

In attuazione della deliberazione del Consiglio di Quartiere Borgo Panigale-

Reno o.d.g.n. 22 del 11/6/2019 e della determinazione dirigenziale P.G.n.

_____ con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge:

F R A

Il Comune di Bologna – **Quartiere Borgo Panigale-Reno**, (C.F.01232710374)

per il quale interviene il Dott. Andrea Cuzzani, nato a San Giovanni in Persiceto

il 4/4/1957, nella sua qualità di Direttore di Quartiere, che interviene in virtù

dell'atto di nomina del Sindaco P.G. 527281/2018 del 19/12/2018 ed ai sensi

dell'art.107 comma 3 del D.lgs n.267/2000, dell'art. 44 dello Statuto comunale,

domiciliato per la carica in Bologna, Via Battindarno 123

E

La **Società/Associazione** _____ con sede in Via

_____ ,

(C.F./P.IVA _____) che sarà per brevità in seguito chiamato

“Concessionario” rappresentata dal proprio legale rappresentante,

_____ nato/a

_____ il _____ , domiciliato per la

carica in _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la concessione della Palestra, dei locali,

degli arredi e delle attrezzature annesse presso la Scuola

_____ ubicata in _____

La concessione riguarda la gestione degli spazi concessi in uso agli utilizzatori

della palestra per lo svolgimento di attività sportive programmate e assegnate

dal Quartiere Borgo Panigale-Reno. La palestra, i locali e le attrezzature sono

concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al

Concessionario.

ART. 2 – USO DELL’IMPIANTO

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto sportivo solo per le

attività sportive programmate e assegnate dal Quartiere, nel rispetto del vigente

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, e del Protocollo

d'intesa sottoscritto tra il Comune di Bologna e le Istituzioni Scolastiche del

territorio comunale, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di

legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto

medesimo.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni sportivi, a partire

dall'anno 2019/2020 e fino al termine dell'anno sportivo 2021/2022, coincidente

con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, con facoltà di eventuale

rinnovo per il medesimo periodo. Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla

ricesegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in

condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per

opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione

degli impianti.

	Il Quartiere si riserva la facoltà di:	
	1) sospendere, previo contraddittorio, e/o revocare la concessione, anche in corso d'anno, in caso di inottemperanze gravi agli impegni assunti, per gravi motivi di sicurezza, comportamenti illeciti, e/o tutto ciò che non è conforme al Regolamento comunale e/o alle normative vigenti; nel qual caso la conduzione dell'impianto potrà essere affidata ad altro assegnatario o a gestori di altri impianti sportivi del territorio;	
	2) revocare anticipatamente il rapporto di concessione anche in corso d'anno per motivate sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sopravvenute modifiche normative e/o regolamentari, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario.	
	ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	
	Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:	
	a) Pulizia dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse alla palestra, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima;	
	b) apertura e chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti dal Quartiere; custodia, guardiana e sorveglianza dell'impianto e dei relativi accessi;	
	c) custodia dei locali e spazi annessi ad uso non sportivo qualora non siano separabili da quelli utilizzati;	
	d) Consentire l'utilizzo della palestra e delle attrezzature esclusivamente alle società e soggetti espressamente autorizzati dal Quartiere e collaborare alle attività di controllo concordate col Quartiere;	
	e) Consentire l'ingresso ai soli istruttori, atleti, familiari o accompagnatori degli	
		Pagina 3 di 9

	atleti nel rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza; a tal	
	fine il Concessionario dovrà vigilare affinché il numero degli utenti presenti	
	non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza	
	comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo;	
	f) Vigilare che gli utenti indossino calzature con soles di gomma, da usarsi	
	esclusivamente all'interno della palestra;	
	g) Garantire la presenza costante propria o di suoi incaricati di fiducia (i cui	
	nominativi dovranno essere resi noti al Quartiere e alla Scuola) durante tutto	
	l'orario di apertura dell'impianto. La presenza del responsabile o suo delegato	
	è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso e deve	
	comunque essere garantita fino al momento della chiusura;	
	h) Vigilare affinché nelle palestre oggetto della presente convenzione non si	
	svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;	
	i) Provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, attrezzature e annessi	
	alla fine di ogni giorno di utilizzo; l'utilizzo delle attrezzature sportive fisse	
	(spalliere, canestri, pertiche, quadri svedesi, anelli, ecc.) messe a disposizione	
	dai dirigenti scolastici, rientra nella esclusiva responsabilità del Concessionario;	
	spetta inoltre al Concessionario l'esclusiva e totale responsabilità, nonché la	
	relativa custodia, dei beni/attrezzature mobili che lo stesso introduce nella	
	palestra della scuola;	
	j) Restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni,	
	con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e un'adeguata	
	manutenzione degli attrezzi che dovranno essere riportati nell'ordine in cui	
	erano sistemati all'inizio delle attività e, comunque in modo da non pregiudicare	
	la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;	

	k) Non sub concedere spazi nell'impianto in oggetto, con o senza corrispettivo, al di fuori di specifica autorizzazione del Quartiere;	
	l) Provvedere agli interventi di manutenzione minuta così come previsto all'art.13 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi che si rendessero necessari in conseguenza dell'uso da parte degli assegnatari;	
	m) Comunicare immediatamente per iscritto al Quartiere i danni all'impianto, ai locali annessi o alle pertinenze riscontrati all'inizio di ogni turno d'uso;	
	n) Rimettere nel primitivo stato quanto sia stato eventualmente danneggiato e provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;	
	o) Presentare al Quartiere al termine dell'anno sportivo, relazione annuale sull'uso della palestra, con particolare riferimento all'attuazione del progetto gestionale presentato e agli esiti delle attività di controllo poste in essere. La mancata presentazione della relazione di cui ai punti precedenti può essere motivo di non concessione della gestione in uso dell'impianto negli anni successivi;	
	p) Vigilare sul rispetto dell'assoluto divieto di fumare all'interno dei locali;	
	q) Consentire in qualsiasi momento l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche;	
	r) Non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati e secondo le prescrizioni di legge;	
	s) Accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'attività sportiva scolastica e dell'Ente locale proprietario;	
	t) gestione, custodia e regolare manutenzione del defibrillatore in dotazione	
		Pagina 5 di 9

	alla palestra ed informare gli assegnatari di spazi sportivi della collocazione	
	dello stesso.	
	Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune e	
	la Scuola da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario	
	medesimo e i propri collaboratori.	
	L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la	
	facoltà per il Comune di revocare ipso facto la presente convenzione, ferme	
	restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che	
	il Comune intendesse promuovere.	
	ART. 5 – ONERI A CARICO DELL' ENTE PROPRIETARIO	
	Sono a carico dell'Ente proprietario	
	a) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei locali e degli	
	impianti con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal	
	precedente art.4;	
	b) I consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessari al	
	funzionamento dell'impianto e dei locali;	
	c) La fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale	
	funzionamento dell'impianto;	
	ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE	
	Il Quartiere provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso degli	
	spazi nelle palestre scolastiche, di norma, dal lunedì al venerdì, e, ove	
	consentito, anche nelle giornate di sabato e festivi.	
	Il Quartiere provvede alla vigilanza dell'efficienza e della regolarità della	
	gestione e dell'uso degli impianti, anche nei confronti dell'Istituzione scolastica.	
	A tal fine il Concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che	
		Pagina 6 di 9

tecnici, funzionari o incaricati del Comune e del Quartiere riterranno di effettuare. Per la concessione in oggetto nessun corrispettivo/rimborso spese è dovuto al Gestore.

ART. 7 – TARIFFE D’USO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il Concessionario dovrà esigere il pagamento anticipato delle tariffe d’uso da parte di tutti i fruitori dell’impianto e, versare al Comune, le quote di contribuzione deliberate dall’Amministrazione Comunale, sulla base della fatturazione presentata dalla medesima.

Il Quartiere si impegna – a seguito di formale segnalazione di ripetuti o perduranti ritardi nel pagamento delle tariffe – a revocare l’assegnazione dell’impianto ai soggetti inadempienti.

ART. 8 – RESPONSABILITA’

L’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati.

Il Concessionario, gestore dell’impianto, assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile per danni che possono derivare a persone e cose dall’uso improprio della palestra, dall’utilizzo improprio delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi. Pertanto, il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Bologna e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori,

accompagnatori, direttori di gara, ..) derivare in dipendenza della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori.

A tale scopo prima dell'uso della palestra, il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Bologna) a qualunque titolo presenti nell'impianto ed è tenuto a fornire una copia al Quartiere entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione.

ART. 9 – INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO- PENALI-REVOCA

Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi in caso di accertate infrazioni o inadempimenti a quanto disposto nella presente convenzione, il Quartiere potrà applicare, previa contestazione e controdeduzioni, una penale fissa di € 500,00 o € 1.000,00 a seconda della gravità e potrà anche revocare al Concessionario la concessione d'uso con effetto immediato dalla notifica, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

Bologna, li _____

per l'Associazione

la legale rappresentante, _____

per il Quartiere Borgo Panigale-Reno

il Direttore dott. Andrea Cuzzani _____